

# TI\_GERICHTE 12.1995.320 vom 21. März 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-03-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.1995.320](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1995.320)

FR: TI\_GERICHTE 12.1995.320 du 21 mars 1996

IT: TI\_GERICHTE 12.1995.320 del 21 marzo 1996

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

LCS ( II CCA

### E. 6

giugno 1995 in re L./N. e M.; Oftinger/Stark , Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2, 4. edizione, Zurigo, 1989, n. 646 e 647), il che avviene dimostrando che l'infortunio è stato causato da forza maggiore, oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che un difetto del loro veicolo a motore abbia contribuito a causare l'infortunio, e senza che vi sia colpa da parte loro o delle persone per le quali sono responsabili. 2. E' invece manifestamente errata la sua tesi, riproposta più volte nel gravame, secondo cui la sentenza 29 maggio 1992 del TRAM, che ha annullato la multa di fr. 100.-- inflittagli dal Dipartimento di polizia, dovrebbe in qualche modo essere vincolante in questa procedura. Non esiste infatti alcuna norma procedurale che per principio vincola il giudice civile agli accertamenti di fatto compiuti da quello amministrativo ( Rep . 1985, pag. 137 e riferimento; cfr. invece l'art. 112 CPC per i rapporti tra procedimento civile e giudizio penale di condanna), mentre le valutazioni di diritto possono a loro volta divergere proprio perché fondate su diverse situazioni fattuali, dipendenti dalle differenti istruttorie esperite nei due procedimenti. 3. Ritenuto quanto precede, l'attore critica la decisione pretorile di aver ritenuto una violazione da parte sua dell'art. 47 cpv. 2 LCS per l'aver superato la colonna ferma, sostenendo che la stessa sarebbe invece stata in movimento. 3.1 Nel verbale di interrogatorio del 16 maggio 1991 annesso al rapporto di polizia (doc. A, pag. 6), l'attore ha dichiarato che al momento del sinistro vi era forte traffico, così che la colonna da lui superata procedeva a rilento. In prossimità del luogo del sinistro la colonna dovrebbe tuttavia essersi arrestata completamente, visto che l'attore ha affermato che la vettura urtata "invadeva la mia corsia di marcia passando in mezzo alla colonna di autovetture ferme". A giusta ragione questa dichiarazione è stata considerata nel giudizio impugnato, ma il gravame -per intuibili ragioni di causa- è del tutto silente in merito. 3.2 \_\_\_\_\_, sentito dalla polizia ed in seguito assunto come teste in via rogatoriale, era anch'egli in sella ad una motocicletta e seguiva l'attore alla breve distanza di due o tre metri. Il teste avrebbe circolato ad una velocità di 30-35 km/h, e avrebbe notato la vettura investitrice che si apprestava ad effettuare la propria manovra, tanto da riuscire ad evitare la collisione nonostante la breve distanza dalla motocicletta dell'attore. A mente del teste la colonna avrebbe circolato lentamente, e una vettura si sarebbe arrestata per favorire la manovra di immissione della VW Golf. \_\_\_\_\_, che seguiva la VW Golf, ha dichiarato alla polizia che la signora \_\_\_\_\_ avrebbe effettuato la manovra di immissione

allorché la vettura proveniente da destra si è fermata (doc. A, pag. 8), versione da lui confermata in sede testimoniale. 3.3 Se ne deve concludere che almeno la prima vettura della colonna si è arrestata per favorire la manovra di immissione, così che -necessariamente- la colonna era in quel punto ferma. 4. Come che sia, è comunque a torto che l'attore pretende di trarre diritto speculando sul fatto che -nella per lui migliore delle ipotesi- la colonna invece di essere ferma avrebbe proceduto a rilento o a singhiozzo. Infatti, secondo la nota giurisprudenza del Tribunale federale il divieto per il motociclista di sorpassare i veicoli in colonna vale anche nel caso in cui la colonna proceda a rilento ( Rep . 1985, pag. 27 e segg.), ed è addirittura incondizionato allorché, come nella specie, il veicolo che precede effettua una fermata di cortesia per favorire utenti che attendono di potere accedere alla strada principale ( Rep . citato, pag. 28). 5. Con queste premesse, la valutazione concreta del comportamento delle parti consente di confermare la decisione pretorile di respingere ogni pretesa dell'attore. 5.1 L'attore, oltre a disattendere il disposto di cui all'art. 47 cpv. 2 LCS, risulta essersi comportato in maniera imprudente e disattenta. In primo luogo egli effettuava la vietata manovra di sorpasso all'inadeguata velocità di 30-35 km/h, ripetutamente ammessa dal teste \_\_\_\_\_ che lo seguiva da presso (doc. A, pag. 8; rogatoria, pag. 2), velocità maggiormente credibile -viste le ferite da lui riportate- rispetto ai 10 km/h, poco più di un passo d'uomo, da lui dichiarati. Vi è inoltre da ritenere che l'attore non abbia prestato la dovuta attenzione al comportamento degli altri utenti della strada, prova indiretta ne è il fatto che, contrariamente a lui, il \_\_\_\_\_ i, che lo seguiva a una distanza di due o tre metri (si noti che a 30 km/h si percorrono 8,33 metri al secondo, e a 35 km/h se ne percorrono 9,72) si è accorto della manovra della vettura condotta da \_\_\_\_\_ e, contrariamente all'attore, è perciò riuscito ad evitare l'impatto. 5.2 D'altro canto, pur ammettendo che la \_\_\_\_\_ era tenuta ad effettuare la manovra di immissione adottando ogni cautela (cfr. II CCA 22 aprile 1993 in re G./H. e I:), nulla in atti depone per un suo comportamento contrario a tale precetto di prudenza: dalla sua destra non proveniva alcun veicolo, e il primo veicolo della colonna si era arrestato per permetterle l'immissione, di modo che essa in applicazione del principio dell'affidamento (art. 26 LCS) non era tenuta ad aspettarsi il sopraggiungere da sinistra di un motociclista che sorpassava la colonna a velocità inadeguata ( Rep . citato, pag. 29). Né si può evidentemente ritenere che essa abbia violato il diritto di precedenza dell'attore per il fatto di immettersi sulla strada principale provenendo da una laterale con il segnale di STOP (né l'appellante lo pretende espressamente). La rinuncia al proprio diritto di precedenza da parte dell'automobilista che ha invitato \_\_\_\_\_ ad attraversare la strada principale, vincola incondizionatamente anche ogni veicolo che indebitamente risale la colonna ( Rep. cit.). Ne consegue la reiezione del gravame, manifestamente infondato. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 4 dicembre 1995 \_\_\_\_\_ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 580.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 600.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico: L'attore rifonderà ai convenuti complessivi fr. 900.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_

Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario